




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000266 P-4.22.1

del 14/01/2014



8767251

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Dipartimento Politiche Europee
Ufficio CEMIAG

Ministero della Giustizia
Nucleo di Valutazione

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione

Ministero Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. COM (2013) 813.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Dipartimento Politiche Europee in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche europee

Ufficio la Cittadinanza europea, il Mercato Interno

e gli AAGG

Servizio II Mercato interno I

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

A. Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

- Codice della proposta: COM(2013) 813 final
- Codice interistituzionale: 2013/0402(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia e Ministero dello Sviluppo economico; coordinamento PCM-Dipartimento Politiche europee

B. Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva in oggetto, adottata il 28 novembre 2013, intende offrire alle imprese un livello di protezione adeguato e uno strumento di ricorso efficace in caso di furto o di utilizzo illecito dei loro segreti commerciali. Un sistema di protezione dei segreti commerciali solido, equilibrato e armonizzato farà sì che le imprese e i ricercatori dispongano di un ambiente più sicuro per creare, condividere e concedere in licenza in tutto il mercato unico know-how e tecnologie preziose. Esso faciliterà, inoltre, l'impegno delle imprese e dei ricercatori provenienti da diversi paesi dell'UE in progetti comuni e collaborativi per l'innovazione e la ricerca.

Nel quadro dell'iniziativa faro L'"Unione dell'innovazione" (IP/10/1288), uno dei pilastri della strategia "Europa 2020", la Commissione si è impegnata a creare un ambiente favorevole all'innovazione. In questo contesto, la Commissione ha adottato una strategia globale intesa a garantire il buon funzionamento del mercato unico per la proprietà intellettuale (IP/11/630). Tale strategia si estende anche a settori complementari a quello dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), quale, ad esempio, quello dei segreti commerciali.

I segreti commerciali (chiamati anche "informazioni commerciali riservate" o "informazioni segrete") sono utilizzati dalle imprese di tutte le dimensioni in tutti i settori economici per proteggere un'ampia gamma di informazioni di diverso tipo, quali, ad esempio, il processo di fabbricazione dei pneumatici Michelin, la ricetta dei "pasteis de

Belém" (dolci portoghesi a base di crema pasticcera), la tecnologia e il know-how utilizzati per gli aeromobili *Airbus* o gli algoritmi di ricerca di *Google*.

I segreti commerciali sono particolarmente importanti per le piccole imprese che non dispongono delle risorse umane e finanziarie per esplorare, gestire e far rispettare un portafoglio così ampio di DPI.

A differenza delle invenzioni brevettate o dei romanzi protetti da diritti d'autore, il detentore di un segreto commerciale - ad esempio, una formula, un processo industriale, una ricetta o un concetto di marketing - non è proprietario di un diritto esclusivo sulla sua creazione.

I suoi concorrenti, e altre parti interessate, possono, pertanto, scoprire, sviluppare e utilizzare liberamente la stessa formula. I segreti commerciali sono protetti giuridicamente solo nei casi in cui le informazioni riservate siano state ottenute con mezzi illegittimi (ad esempio, mediante furto o corruzione).

I segreti commerciali sono, pertanto, sostanzialmente diversi dai DPI, che conferiscono l'esclusiva. Ciononostante, essi devono essere protetti per le stesse ragioni per le quali i DPI esistono: promuovere l'innovazione, garantendo che i creatori si trovino in una posizione tale da vedere premiati i loro sforzi.

La proposta di direttiva realizza questo intento offrendo agli innovatori strumenti di difesa contro le pratiche fraudolente intese ad ottenere illecitamente le loro informazioni riservate al fine di trarre vantaggi da soluzioni innovative, senza dover sostenere investimenti ("*free-riding*") connessi ad attività di ricerca o alla ricerca del segreto di fabbricazione ("*reverse engineering*").

Mediante questa proposta, la Commissione cerca, tra l'altro, di trovare una soluzione al problema della mancanza di tutela ovvero dell'esistenza di un diverso grado di tutela riconosciuto a tali informazioni nei diversi ordinamenti nazionali - alcuni Paesi, come Francia, Belgio o Regno Unito non prevedono una legislazione specifica diversamente dall'Italia, dalla Germania o dalla Spagna - nonché di combattere quegli operatori che decidono di avvantaggiarsi illecitamente di informazioni e *know how* sviluppato da terzi, quando ciò riguarda in particolare le *start up* o piccole imprese ovvero, per effetto della carenza di normativa *ad hoc*, che impedisca alle imprese di comprendere e accedere ai sistemi di tutela di altri Stati Membri.

Si noti che, sino ad oggi, le imprese sono state scarsamente inclini ad azionare contenziosi civili a difesa delle informazioni riservate e ciò è stato dovuto anche all'impossibilità di poter contare su una normativa che fosse in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni anche in sede giudiziale.

La proposta di direttiva si suddivide in quattro capitoli, il primo dei quali circoscrive l'ambito di applicazione della stessa ai casi di illecita acquisizione, divulgazione o utilizzo di segreti aziendali e alle misure, procedure e mezzi di ricorso che dovranno essere messi a disposizione ai fini dell'ottenimento del risarcimento danni; inoltre, definisce alcuni termini chiave, quali "*segreto aziendale*", "*titolare del segreto aziendale*" e "*bene costituente violazione*".

Per quanto riguarda il concetto di "*segreto aziendale*", in particolare, deve intendersi qualsiasi informazione che (i) sia confidenziale, (ii) abbia un valore commerciale in virtù della sua riservatezza e (iii) sia sottoposta, da parte del titolare, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerla confidenziale.

La "*titolarità del segreto aziendale*" rimanda alla legittimità del controllo sul segreto medesimo secondo cui, non solo il titolare originario del segreto aziendale, ma anche il

licenziatario, potrà agire in giudizio a tutela dello stesso.

Mentre la definizione di "*bene costituente violazione*" comporta una valutazione di proporzionalità secondo cui i beni che sono stati progettati, fabbricati o commercializzati attraverso una condotta illecita devono aver beneficiato in maniera significativa del segreto industriale, per essere considerati come beni costituenti violazione.

Nel secondo capitolo della proposta di direttiva vengono individuati, rispettivamente agli articoli 3 e 4, quei comportamenti che integrano l'illecita acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto e che consentono al titolare di agire per richiedere l'applicazione delle misure e dei rimedi previsti, nonché quei comportamenti che, diversamente, devono considerarsi leciti.

In aggiunta, l'articolo 3 stabilisce che l'uso di un segreto aziendale da parte di terzi - non direttamente coinvolti nell'originaria illecita acquisizione, uso o divulgazione - debba considerarsi illecito ogni qual volta il terzo fosse a conoscenza, avrebbe potuto essere a conoscenza dell'illiceità dell'atto originario.

Nel terzo capitolo si stabiliscono, invece, le misure, le procedure ed i mezzi di tutela che dovranno essere messi a disposizione del titolare del segreto aziendale in caso di illecita acquisizione, uso o divulgazione di tale segreto da parte di terzi.

In particolare viene richiesto agli Stati Membri di assicurare misure di salvaguardia al fine di evitare liti temerarie e di preservare la riservatezza dei segreti aziendali nel corso di procedimenti giudiziari, nonché di assicurare al titolare delle informazioni aziendali la possibilità di agire per l'applicazione delle misure entro almeno un anno, e non oltre due, dalla data in cui il titolare/ricorrente venga a conoscenza del fatto su cui si fonda l'azione.

In aggiunta, si prevede che gli Stati Membri, una volta accertata l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto industriale si determinino a prevedere a carico del soggetto che ha commesso la violazione, il divieto di uso o divulgazione del segreto aziendale, nonché il divieto di produrre, offrire, immettere sul mercato o utilizzare beni frutto di un illecito (ovvero di importare o depositare beni che violano la disciplina), e, ancora, che vengano previste conseguenti misure correttive.

Per quanto riguarda i danni, l'articolo 13 considera i fattori rilevanti del danno cagionato, inclusi i guadagni illecitamente ottenuti.

In merito, infine, al quarto capitolo della proposta di direttiva, questo, *inter alia*, prevede che gli Stati Membri stabiliscano specifiche sanzioni per l'ipotesi, per esempio, di violazione dell'obbligo di riservatezza delle parti e dei rispettivi legali rappresentanti nel corso di procedimenti giudiziari.

C. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla competenza della base giuridica.

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea appare una base giuridica adeguata, conforme al principio di attribuzione, dato che al centro dell'iniziativa è posto il miglioramento delle condizioni per l'innovazione e il miglioramento dell'efficienza della proprietà intellettuale nel mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà.

Il principio di **sussidiarietà** è rispettato poiché gli Stati membri, da soli, non potrebbero realizzare gli obiettivi dell'iniziativa. L'azione dell'UE è necessaria, in particolare, per istituire un quadro giuridico che proteggerebbe - migliorandolo - il flusso transfrontaliero di segreti commerciali in materia d'innovazione tra i partner commerciali di ricerca, riducendo al minimo o addirittura eliminando i benefici derivanti dall'appropriazione illecita delle suddette informazioni. Questo flusso di informazioni è fondamentale per la valorizzazione dell'innovazione nell'UE e per le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, la proposta di direttiva applica tale principio attraverso una piena convergenza dei mezzi di ricorso civili al fine di rafforzare la tutela dei segreti commerciali, garantendo la riservatezza anche nel corso dei procedimenti giudiziari, al fine di eliminare i disincentivi alla ricerca di una tutela giurisdizionale a causa dell'effetto di *discovery*.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di **proporzionalità** è osservato in quanto la proposta è finalizzata, sia ad assicurare un buon equilibrio tra gli obiettivi generali perseguiti, promuovendo, nel contempo, un miglior accesso alla giustizia, che a non pregiudicare oltremisura le posizioni soggettive dei convenuti e dei terzi, né i legittimi interessi degli Stati membri. Inoltre, il ricorso all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio appare preferibile a quella di un regolamento in quanto meglio contempera l'esigenza di favorire una uniformità di tutela giuridica pur tenendo conto delle diversità degli ordinamenti giuridici che saranno incaricati di assicurarla.

D. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto lo stesso appare assicurare nel complesso un apprezzabile equilibrio tra le finalità perseguite e l'esigenza di rispettare la tradizione giuridica europea e la posizione delle imprese. Non si ritiene che il progetto rivesta particolare urgenza. L'iter di approvazione è quello della procedura ordinaria.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

In Italia, prima della riforma del 1995 (seguita all'Accordo TRIPs del 1994), il *know how* aziendale non godeva di una sua specifica ed autonoma qualificazione normativa; dunque, fino a quel momento, la sua tutela si fondava sui principi del diritto privato contrattuale e del diritto della concorrenza.

L'art. 39 dell'Accordo TRIPs ha obbligato i paesi aderenti a introdurre, nei propri ordinamenti, una specifica norma che tuteli le informazioni segrete, assicurando, ai sensi del comma secondo, che " *Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni: a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore*

commerciale in quanto segrete; e c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete".

Inoltre ai sensi del comma terzo " I Membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali".

L'Italia ha implementato la norma nel 1995, introducendo un apposito articolo (l'art. 6-bis) nella Legge italiana sulle Invenzioni (R.D. 1127/1939). L'art. 6-bis, oggi abrogato, disponeva che "1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche".

Nel 2005 il contenuto dell'articolo 6-bis della legge sulle invenzioni è stato trasfuso ed ampliato, con una sostanziale modifica, negli articoli 98 e 99 del nuovo Codice della Proprietà Industriale (CPI): in particolare, il contenuto degli artt. 98 e 99 CPI ricalca il testo dell'art. 61-bis, eliminando però l'inciso "in modo contrario alla correttezza professionale".

Tale eliminazione viene interpretata nel senso che l'applicabilità della tutela dei segreti industriali non sia più limitata alle imprese concorrenti, ma, attribuendo così un carattere assoluto e reale alla tutela, si possa tutelare nei confronti di chiunque abbia illecitamente acquisito le informazioni.

L' Art. 98 - Oggetto della tutela del Codice della Proprietà Industriale definisce cosa si intende per know how tutelabile, prevedendo che "1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche".

L'art. 99 - Tutela del Codice della Proprietà Industriale, come modificato dall'art. 48 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, dispone che "1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui

all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo." Grazie a questa specifica previsione, il patrimonio conoscitivo aziendale, anche quando non è coperto da diritti di privativa registrati, gode, comunque, di un'espressa tutela giuridica.

Sono, inoltre, tutelabili le informazioni tecniche brevettabili (ma non brevettate per scelta del titolare del diritto al brevetto) e quelle non brevettabili in quanto sprovviste dei requisiti per la brevettazione (ad esempio, molte delle conoscenze richieste per produrre un bene, o per attuare/migliorare un processo produttivo od un prodotto).

Sono tutelabili, altresì, le informazioni aziendali, per loro natura escluse dall'oggetto del brevetto, che attengono all'organizzazione dell'impresa e possono avere anche natura finanziaria (quanto costa produrre quel bene, dove reperire la risorsa a minor prezzo); commerciale (elenco clienti, fornitori, modifiche in relazione alle richieste dei clienti, relazioni, studi interni, tabelle, schede); di marketing (informazioni strategiche che caratterizzano l'azienda rispetto ai concorrenti); o strategica (quando, con che modalità ed a che prezzo conviene concedere licenze per accedere ad un determinato mercato). Dunque, relazioni, comunicazioni interne, studi o progetti di settore, disegni, schede tecniche e quant'altro rappresenti un patrimonio di utilità aziendale possono trovare tutela, nella misura in cui tutte queste informazioni siano segrete, nel senso che "non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore", che "abbiano valore economico in quanto segrete" e che "siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate a mantenerle segrete".

Questa tutela non trova applicazione nei confronti di chi abbia conseguito una autonoma realizzazione dell'informazione, o abbia acquistato, in buona fede, l'informazione dall'autore della sottrazione, ad esempio, tramite *reverse engineering*; infatti se l'operazione di acquisizione dell'informazione risulta agevole, l'informazione non è tutelata perché manca il requisito della segretezza della stessa o della non facile accessibilità.

Nel caso in cui il titolare delle informazioni subisca la sottrazione delle informazioni segrete ha il diritto di agire in sede civile, ordinaria e in via d'urgenza, contro tutte le ipotesi di acquisizione ed utilizzo delle stesse, a prescindere dalle modalità con le quali ciò sia avvenuto, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 98 del CPI.

Proprio in quanto le informazioni segrete hanno trovato il loro riconoscimento nel Codice di Proprietà Industriale come oggetto di un diritto di proprietà industriale, le stesse possono accedere a tutti gli strumenti di protezione offerti dal CPI per la tutela dei diritti di proprietà industriale, quali, ad esempio: la descrizione, che ha la funzione di preconstituire la prova della violazione del diritto; l'inibitoria, che consiste nell'ordine di "non fare" (divieto di produrre, vendere, commercializzare); il sequestro, che costituisce un vincolo di indisponibilità sui beni.

Altra tutela a disposizione del titolare delle informazioni è, invece, quella penale che viene accordata nelle tre fattispecie di reato, ovvero quella della rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 C.P.), della rivelazione di segreto professionale (art. 622 C.P.) e di segreti scientifici o industriali (art. 623 C.P.), perseguibili tutti a querela di parte.

5. Prospettive negoziabili ed eventuali modalità di attuazione accessarie ed opportune

La valutazione della proposta di direttiva è, nel complesso, positiva, tenuto conto che si

flu
e

pone in linea con la tutela di cui godono per diritto interno i segreti commerciali, in relazione ai quali si applicano le misure processuali generali previste dal CPI.

Tuttavia, molte delle disposizioni di carattere processuale contenute negli articoli della proposta di direttiva sono già previste dalla direttiva *enforcement* 2004/48/CE relativa ai diritti di proprietà intellettuale. L'art. 2, par. 1, di quest'ultima, relativo al campo d'applicazione, prevede che la direttiva si applichi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla normativa UE o dalla legislazione nazionale.

Nel caso dell'Italia, rientrando la disciplina dei segreti commerciali nell'ambito della proprietà intellettuale (i già citati artt. 98 e 99 CPI), ad essa risultano applicabili le disposizioni processuali previste nel suddetto Codice che, a loro volta, costituiscono la trasposizione, a livello nazionale, della già citata direttiva 2004/48/CE.

C'è, dunque, il rischio per il nostro Paese, così come per tutti gli altri stati membri dell'UE in cui i segreti commerciali sono tutelati sotto il profilo della proprietà intellettuale, di una sovrapposizione della disciplina processuale prevista dalla proposta di direttiva in esame con quella della direttiva *enforcement*.

In effetti, già dal confronto tra l'art. 3 di quest'ultima direttiva e l'art. 5 della proposta in esame, riguardanti entrambi le obbligazioni di carattere generale relative alla natura equa e leale delle procedure, alla loro celerità ed al carattere non costoso e non complesso, si riscontra una perfetta sovrapposibilità tra le due disposizioni.

La detta sovrapposibilità è ravvisabile anche per quasi tutti gli altri articoli.

Ciò comporta il rischio di rilevanti difficoltà a livello interpretativo, laddove le normative parallele si differenzino in qualche particolare o in una diversa formulazione, per valutare se la normativa speciale, quale deve considerarsi quella sui segreti commerciali, differisca, e in quale misura, da quella generale di cui alla direttiva *enforcement* e quali conseguenze ciò comporti.

Gli articoli della proposta in oggetto dovranno, dunque, essere esaminati in parallelo con quelli della direttiva 2004/48/CE, valutando le differenze e considerando la possibilità di optare per un sistema di rinvii alle disposizioni di quest'ultima direttiva anziché riproporre le stesse disposizioni con parziali modifiche od adattamenti.

Risolta tale problematica, la normativa contenuta negli articoli in esame risulta, comunque, sostanzialmente conforme a quanto già previsto nel nostro ordinamento.

Procedendo più nel dettaglio, l'articolo 4 prevede le ipotesi di acquisizione, uso e divulgazione lecite dei segreti commerciali. Il par. 1 di tale articolo prevede come legali le seguenti ipotesi: a) scoperta indipendente o creazione indipendente; b) studio o disassemblaggio di un prodotto reso disponibile al pubblico e legalmente in possesso di chi acquisisce l'informazione; c) esercizio di un diritto d'informazione dei rappresentanti dei lavoratori conformemente alla legislazione della UE e nazionale; d) ogni altra pratica conforme alle oneste pratiche commerciali. Il par. 2 prevede, invece, che non potrà farsi ricorso alle disposizioni processuali previste dalla direttiva nelle fattispecie che seguono: a) uso legittimo della libertà d'espressione; b) per rivelare un comportamento scorretto o illegale del titolare del segreto; c) divulgazione del segreto da parte dei lavoratori ai loro rappresentanti nel caso di legittimo esercizio delle loro funzioni; d) per adempiere ad una obbligazione non contrattuale; e) per proteggere un interesse legittimo.

Tale articolo presenta diverse problematiche e alcuni profili appaiono critici.

In primo luogo, da un punto di vista concettuale, una volta individuati i comportamenti illeciti (art. 3), non appare indispensabile prevedere i comportamenti leciti.

In particolare, la previsione al par. 1 lett. d) di comportamenti conformi alle oneste

pratiche commerciali appare una inutile ripetizione invertita di quanto previsto all'art. 3 circa il divieto di comportamenti difformi dalle oneste pratiche commerciali.

In secondo luogo, alcune delle ipotesi previste appaiono suscettibili di critiche sotto il profilo dell'opportunità ovvero per la loro eccessiva genericità come, ad esempio, l'adempimento di una obbligazione non contrattuale o la protezione di un interesse legittimo.

Alla luce di quanto suesposto, si ritiene che in merito a tale articolo dovrà essere avviato un negoziato attento, volto ad ottenere opportune modifiche, che eliminino le suddette criticità.

All'art. 8, par. 2, terzo comma si disciplina il caso in cui nel corso del procedimento giudiziario sorga la necessità di evitare che la controparte venga a conoscenza delle prove lecitamente in possesso di una parte, per impedire la diffusione di un segreto. In tali casi è previsto che l'autorità giudiziaria possa autorizzare la comunicazione di tali informazioni ai "rappresentanti legali" della controparte.

Sul punto si rileva che non è dato intendere il preciso significato dell'espressione "rappresentanti legali" e, cioè, se con la medesima ci si voglia riferire ai difensori o ai rappresentanti negoziali, anche in considerazione dell'impiego della medesima espressione nel corpo dell'art. 15 della proposta di direttiva, ove è sicuramente riferita a coloro che sono titolari del potere di rappresentanza negoziale dell'ente. Qualora l'art. 8 intendesse riferirsi ai rappresentanti negoziali la norma sarebbe del tutto inidonea a perseguire il proprio scopo, dal momento che la comunicazione delle informazioni riservate al rappresentante legale equivale alla divulgazione delle stesse nei confronti della controparte-persona giuridica. Appare, pertanto, opportuno impiegare una diversa espressione che individui, in modo univoco, il destinatario della comunicazione nel difensore.

Infine, la norma prevista nell'art. 10, par. 3, lett. a (condizione di applicazione e garanzie), prevede che la misura provvisoria, di cui all'art. 9, cessi di avere effetto qualora l'attore non avvii il giudizio di merito entro un termine assegnato dal giudice della misura ovvero, qualora la legislazione nazionale non preveda l'assegnazione di un siffatto termine, entro il termine legale previsto dalla stessa direttiva.

Tale soluzione, imponendo l'inizio del giudizio di merito in ogni caso, differisce con l'ordinamento nazionale che prevede l'inefficacia per mancato inizio del giudizio di merito esclusivamente delle misure cautelari di carattere conservativo e lo esclude per quelle di natura anticipatoria (cioè quelle misure che anticipano gli effetti del provvedimento conclusivo del giudizio di merito), rispetto alle quali è rimessa al soccombente la scelta di agire o meno nel merito ed, in quella, se chiedere eventualmente la revoca o la modifica della misura. La soluzione adottata dall'esecutivo europeo appare, quindi, non coerente rispetto al principio di proporzionalità, dal momento che l'obiettivo di garantire l'inefficacia della misura in assenza di accertamento nel merito può essere raggiunto nell'ordinamento interno mantenendo, anche nel settore de qua, il principio della strumentalità attenuata tipico dei provvedimenti cautelari anticipatori. Peraltro, tale principio è pienamente accolto dall'art. 132 CPI.

E. Valutazione d'impatto

L'impatto finanziario

La proposta di direttiva non risulta avere alcuna incidenza sul bilancio UE. Quanto

all'impatto sul bilancio nazionale, si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali.

2. Effetti sullo stanziamento nazionale

Si richiamano le osservazioni formulate nel quadro D sulla "Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali"

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali, rientrando nelle materie di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere c) ed l) della Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si richiamano le osservazioni formulate nel quadro D sulla "Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali"

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si richiamano le osservazioni formulate nel quadro D sulla "Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali"

Altro


Il Coordinatore dell'Ufficio